



CITTA' DI MOLFETTA
Provincia di Bari

Settore Territorio
U.A. Sportello Unico Attività Produttive
n.Gen. 1310

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 168 del 19/10/2010

OGGETTO: Zona Artigianale. Assegnazione alla ditta SICC MED Srl dei relitti di suolo per complessivi mq.1638.

Emessa ai sensi

- Degli artt.107,151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.03.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della Delibera di C.C. n.23 del 24/05/2010 di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2010.
- Della Delibera di G.C. n._____ del _____ di approvazione del PEG.

Pubblicata all'Albo Pretorio di Molfetta il _____

Il Dirigente

PREMESSO:

- con determinazione dirigenziale n.536 in data 06.12.2002, esecutiva ai sensi di legge fu assegnato alla ditta SICC MED Srl il relitto di suolo di mq.474,50 circa confinante con i lotti DA/5-D/2-P/2 alla stessa ditta già assegnati;
- con successiva determinazione dirigenziale n.30 in data 13.05.2003 fu disposta, altresì, l'assegnazione in proprietà, in favore della ditta SICC MED Srl, dell'ulteriore relitto di suolo di mq.535 circa;
- con propria nota n.24453 di prot. in data 03/05/2006 la richiamata impresa evidenziava che alcune fra le particelle dei relitti di suoli assegnati non rientravano nel patrimonio del Comune di Molfetta e segnatamente le p.lle nn.674,616,880,899 e 48 del fg.7 risultavano, invece, intestate alle ditte Gigotti Francesco e Andriani Leonardo, non potendosi, pertanto, far luogo alla convenzione;
- al fine di regolarizzare, sotto il profilo patrimoniale le cessioni di cui sopra con dd.n.91 del 07/07/2006+ si rese necessario disporre la modifica dei seguenti precedenti atti:
 - ✓ atto di convenzione n.16067 di rep. in data 14/09/1990, a rogito di Notar Ignazio Ancona, nella parte riguardante la cessione della particella 48 di mq.100, all'epoca ceduta alla ditta Andriani Leonardo, che deve intendersi acquisita al patrimonio indisponibile del Comune di Molfetta;
 - ✓ atto di convenzione n.10580 di rep. in data 17/10/1990, a rogito di Notar Filomena Barbera, nella parte riguardante la cessione delle particelle 420 e 422, le cui derivate particelle n.674 di mq.578 (ex 420), n.616 di mq.170, n.880 di mq.196 e n.899 di mq.67 (ex 422), all'epoca cedute alla ditta Gigotti Francesco, devono intendersi acquisite al patrimonio indisponibile del Comune di Molfetta.

Tutto ciò premesso,

in esecuzione delle richiamate determinazioni dirigenziali nn.536/02 e 30/03, con d.d. n.91/2006 e dd.n.178 del 22/07/2008 fu disposta la conferma delle assegnazioni dei relitti di suolo di cui in premessa, invitando l'impresa a stipulare un nuovo atto di convenzione ad integrazione e modifica dei precedenti atti n.16067 del 14/09/90 e n.10580 del 17/10/90;

LETTA la nota del 16/09/2010 acquisita al protocollo al n._____ dell'impresa SICC MED Srl a firma del sig.Renato Berardi, nella qualità Amministratore Delegato, con la quale la stessa chiede l'assegnazione e la cessione delle aree-relitto contrassegnate catastalmente dalle p.lle nn.1883-671-673-544-896-1885-1881-1879-1877-1873-1871-895-1869-880-1867 del fg.7 pari a complessivi mq.1638 tutte di proprietà comunale e costituenti relitti di suolo sono sufficienti allo sviluppo del progetto di ampliamento;

RITENUTO poter assegnare in proprietà le aree come sopra descritte dietro corrispettivo pari ad euro 18,00 al mq. x mq.1.638= € 29.484,00 da versarsi da parte della ditta SICC MED Srl a titolo di oneri concessori;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, dover, quindi, rettificare le precedenti assegnazioni di relitti di suolo disposte con le citate dd n.536 del 06/12/02 e n.30 del 13/05/03 nella parte riguardante l'individuazione catastale dei relitti assegnati alla ditta ed in conseguenza della presente modifica di non dover dare esecuzione alle precitate dd.n.91/06 e n.178/08;

VERIFICATO che le particelle nn. 1883-671-673-544-896-1885-1881-1879-1877-1873-1871-895-1869-880-1867 di cui al presente atto sono tutte di proprietà comunale;

VISTA la deliberazione della G.C. n.113/01 con la quale si prevedeva di cedere alle ditte già insediate i relitti di suolo posti a confine dei complessi insediati;

VISTO il T.U.EE.LL. approvato con decreto Lg.vo n.267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

ACCERTATA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.107 del T.U.EE.LL. approvato con decreto lg.vo n.267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

D e t e r m i n a

- 1) Modificare, per le ragioni in narrativa, le proprie determinazioni n.536 del 06/12/2002 e n.30 del 13/05/2003 nella parte riguardante l'individuazione catastale dei relitti di suolo da assegnare alla ditta SICC MED Srl.
- 2) Assegnare alla citata ditta SICC MED Srl i relitti di suolo contraddistinti catastalmente dalle p.lle nn. 1883-671-673-544-896-1885-1881-1879-1877-1873-1871-895-1869-880-1867 del fg.7 per complessivi mq.1.638.
- 3) Invitare la ditta SICC MED a stipulare atto di convenzione presso proprio Notaio di fiducia a propria cura e spese per la cessione dei relitti di suolo come in premessa indicati.
- 4) Incaricare il Settore Economico-Finanziario di accertare la somma di € 18,00 x mq.1.638 = € 29.484,00 da versare a titolo di onericoncessori sul cap.1031 "Proventi da oneri di urbanizzazione nella Zona Artigianale" del Bilancio 2010.
- 5) Trasmettere il presente atto, ad intervenuta esecutività, al Sindaco al Direttore Generale, al Dirigente del Settore Territorio, al responsabile del procedimento, ed al Dirigente del Settore Economico-Finanziario

Il Dirigente Settore Teritorio
f.to Ing.Rocco Altomare



CITTÀ DI MOLFETTA
Settore Territorio

**PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
DELLA ZONA ARTIGIANALE IN AMPLIAMENTO**
Delibera G.R. n. 489 del 31 marzo 2005

MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLE DELIBERE
Consiglio Comunale n.284 del 27 marzo 1976
Consiglio Comunale n.48 del 12 marzo 1998
Consiglio Comunale n.11 del 25 luglio 2001
Consiglio Comunale n.107 del 18 aprile 2002

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE
IN DIRITTO DI PROPRIETA' DI TERRENI NEL
PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI MOLFETTA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____, addì _____ del mese di _____, in
Molfetta, presso la Sede Municipale ubicata in via Gianni Carnicella
avanti a me

Dott. _____ Notaio in _____ con Studio in via _____
incaricato con Determinazione Dirigenziale a rogare quest'atto in forza dell'art.24 delle N.T.A.
del P.I.P., senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle
parti, aventi requisiti di Legge,
sono comparsi
da una parte

dott. Ing. ROCCO ALTOMARE, nato a _____ il _____, Dirigente del
Settore Territorio, autorizzato a rogare gli atti nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 107
del D. L.gvo 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale
dall'altra parte il Sig. _____, nato in _____ (____) il
_____ e residente in _____ (____) alla Via _____, n. ____, che interviene a
quest'atto, come dichiara, in nome, per conto e come legale rappresentante della Ditta SICC
MED Srl nella sua qualità di _____, autorizzato alla firma del
presente atto in forza di che, estratto in autentica in data _____ si allega al presente
atto sotto la lettera a).

PREMESSO CHE

- il Comune di Molfetta è dotato di PRG approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta regionale n.527 del 10 maggio 2001, pubblicata sul BURP n.96 in data 04 luglio 2001;
- il Comune di Molfetta è provvisto di un Piano per Insedimenti Produttivi approvato con D.C.C. n.284 del 27 marzo 1976 approvato definitivamente con D.P.G.R. n.2118 del 18 maggio 1977;
- il Comune di Molfetta è provvisto di un primo ampliamento del Piano per Insedimenti

Produttivi approvato con D.C.C. n. 48 del 12 marzo 1998 modificata con D. Comm. Pref. n.113 del 5 aprile 2001 e successivamente approvato con D.C.C. n.11 del 25 luglio 2001;

- il Comune di Molfetta è provvisto di un secondo ampliamento del Piano per Insediamenti Produttivi approvato con D.C.C. n.107 del 18 aprile 2002;
- il Comune di Molfetta con D.C.C. n.41 del 26 giugno 2003 ha adottato un ulteriore ampliamento al Piano per Insediamenti Produttivi in variante al P.R.G.C. vigente, approvato definitivamente con D.G.R. n.489 del 31 marzo 2005;
- con delibera del Commissario Straordinario n.34 del 10/04/2008, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Piano per gli Insediamenti Produttivi in ampliamento compreso lo schema di convenzione per la concessione del diritto di proprietà dei lotti in esso previsti;
- la Ditta SICC MED Srl con sede in _____, alla Via _____ in persona del legale rappresentante, innanzi generalizzato, ha richiesto in assegnazione un lotto di terreno compreso nel P.I.P. con nota n. _____ di prot. del _____;
- il Dirigente del Settore Territorio con determinazioni n. 536 del 06/12/2002 e n.30 del 13/05/2003, assegnò alla predetta Ditta SICC MED Srl come sopra meglio identificata, un relitto di suolo per una superficie complessiva di mq.1.638 identificato catastalmente al Foglio di mappa 7, particelle nn. 1883-671-673-544-896-1885-1881-1879-1877-1873-1871-895-1869-880-1867, adiacente ai lotti DA/5-D/2-P/2 su cui è già insediata l'impresa SICC MED Srl;
- detta area è stata acquisita in proprietà dall'impresa SICC MED Srl con atto n. _____ del _____, trascritto presso l'Ufficio del Territorio (Conservatoria dei RR. II.) al n. _____ di formalità e n. _____ del Registro d'Ordine e registrato in _____ al n. _____, in data _____;
- in data _____ la ditta SICC MED Srl ha presentato il progetto di realizzazione di un insediamento per la costruzione di un capannone industriale;
- il Dirigente del Settore Territorio nella seduta del _____ ha espresso parere favorevole in ordine al progetto presentato dalla ditta SICC MED Srl per la costruzione di opere aventi una superficie coperta di mq.____ ed un volume fuori terra di mc.____;
- il C.S., in sede di approvazione del P.I.P. in ampliamento alla Zona Artigianale (deliberazione C.S. n.34 del 10/04/2008), ha indicato, ai sensi dell'art. 27 della legge 22 Ottobre 1971 n. 865, con le modalità di determinazione delle indennità previste dall'articolo 5 bis della L. 8/8/1992 n. 359 in quanto applicabili, in Euro 25,00 al mq., salvo conguaglio, il prezzo di cessione del suolo, comprensivo del costo per le opere di urbanizzazione primaria valutate per il loro costo effettivo di realizzo e per le spese generali;
- il contributo afferente le opere di urbanizzazione secondaria calcolato sulla base delle tabelle parametriche vigenti è di Euro 3,40 a mq di superficie netta;
- appare necessario disciplinare i rapporti con la ditta SICC MED Srl rappresentata dal sig. _____, in ordine alla realizzazione del programma costruttivo di che trattasi;

tutto ciò premesso

tra l'Amministrazione Comunale rappresentata dall'ing. Rocco Altomare _____ Dirigente del Settore Territorio nel contesto seguente indicato come "Comune" e la ditta SICC MED Srl con sede in _____, rappresentata dal Sig. _____, in qualità di _____, si conviene e stipula quanto segue:

Art.1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art.2

Il Comune di Molfetta cede in assegnazione alla ditta SICC MED Srl l'area costituente il relitto di suolo adiacente ai lotti DA/5-D/2-P/2, di mq. 751, del Piano di Insediamenti Produttivi, di cui alla planimetria allegata, riportata in catasto al fg.7 p.lle 544-671-673-896, giusto tipo di frazionamento redatto dall'Ing./geom. ed approvato dall'Ufficio Tecnico Erariale di Bari. La predetta area confina a nord con lotti , a Sud con , ad Est con lotti , ad Ovest con lotto .
Le predette aree sono pervenute all'impresa SICC MED Srl giusto atto n. di rep. ____ in data ____ a rogito del notaio _____.

Art.3

La ditta SICC MED Srl con sede in come sopra rappresentata, si obbliga per sè e aventi causa a rispettare nello sfruttamento edilizio del suolo, concesso con diritto di proprietà, di cui alle premesse, tutte le prescrizioni risultanti dalle norme di attuazione del P.I.P., nonché delle Determinazioni Dirigenziali di assegnazione citate.

In base a tali prescrizioni, sull'area in questione è possibile realizzare costruzioni attinenti alla particolare destinazione del suolo, anche in applicazione degli articoli 5 e 14 delle N.T.A. del P.I.P., per un totale di mq. _____ di superficie.

Le costruzioni a realizzarsi dovranno rispettare le norme e i parametri previsti per le aree di tipo "D" di cui al P.R.G. e al P.I.P. in ampliamento alla Zona Artigianale, approvato unitamente agli elaborati grafici del Piano stesso.

Art.4

La Ditta SICC MED Srl dichiara che il progetto esecutivo dell'insediamento è redatto ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale come meglio specificato nelle Linee Guida redatte dallo Sportello Unico per l'Edilizia e il Territorio (SUET).

Art.5

Sulla costruzione in corso si eserciterà la vigilanza del Dirigente o Responsabile del SUAP ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n.380/2001 e, pertanto, i funzionari dell'Ufficio Tecnico Comunale avranno libero accesso nel cantiere e potranno procedere a tutti gli accertamenti amministrativi e tecnici che riterranno opportuni.

Art.6

Gli edifici con struttura in conglomerato cementizio armato dovranno essere soggetti alle norme di cui all'art.65 del D.P.R. 06.06.2001, n.380, in particolare per quanto attiene i limiti di competenza professionale.

Art.7

Alla presente convenzione si allega sotto la lettera la dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale il progettista e il concessionario certificano il rispetto delle N.T.A. del P.I.P., delle N.T.A. del P.R.G.C. del R.E.C. e delle disposizioni di norme e leggi igienico-sanitarie e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché di quelle relative al decreto legislativo del 19 agosto 2005 n. 192 e ss.mm.ii.

Art.8

La non conformità delle costruzioni a quanto indicato nel progetto approvato sarà perseguita ai sensi del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e ss.mm.ii.

Art. 9

I lavori dovranno avere inizio entro sei mesi dal rilascio del permesso di costruire e dovranno essere ultimati entro due anni.-

I lavori si intendono iniziati quando risultano iniziate le opere di fondazione (plinti, platee, travi rovesce).

Art.10

Il corrispettivo di cessione, determinato secondo i criteri della delibera C.S. n.34 del 10/04/2008 è stabilito in complessivi Euro _____ di cui:

1) Euro _____ si riferiscono alle spese generali (secondo le disposizioni del comma 2 dell'art. 19 delle N.T.A. del Piano Particolareggiato)

mq. _____ x 0,70 Euro/mq = Euro _____;

Si dà atto che la ditta cessionaria, in quanto già proprietaria dell'area assegnata, è esonerata dal versamento della somma riferita al costo del suolo; mentre la quota di spese generali, come innanzi precisata, è stata versata giusta ricevuta n. _____ rilasciata dal Tesoriere Comunale, ed il Comune di Molfetta, come rappresentato, con la sottoscrizione del presente atto rilascia alla ditta cessionaria corrispondente quietanza;

2) Euro _____, salvo conguaglio, si riferiscono al costo per le opere di urbanizzazione primaria (in rapporto alla superficie fondiaria del lotto assegnato) indicato nel documento "C" del Piano Particolareggiato;

mq. _____ x 17,90 Euro/mq = Euro _____;

3) Euro _____, salvo conguaglio, si riferiscono al costo per le opere di urbanizzazione secondaria e le attrezzature tecnologiche di servizio agli insediamenti calcolato sulla superficie utile dell'insediamento e sulla base delle tabelle parametriche vigenti.

mq. (Su) _____ x 3,40 Euro/mq = Euro _____.

La ditta cessionaria potrà versare l'importo di Euro _____(_____ + _____), costituito dalla somma degli importi di cui ai punti 2 e 3, in quattro rate costanti semestrali anticipate, senza interessi, di cui la prima, pari ad Euro _____ è stata già versata dalla ditta cessionaria nelle casse comunali prima della stipula dell'atto di convenzione, giusta ricevuta n. _____, rilasciata dal Tesoriere Comunale e di conseguenza, il Comune di Molfetta, con la sottoscrizione del presente atto rilascia alla stessa ditta cessionaria corrispondente quietanza, con immissione nel possesso dalla data odierna e con espressa rinuncia all'ipoteca legale.

A garanzia del suddetto pagamento la citata ditta presenta polizza assicurativa o fideiussione bancaria n. _____ in data _____ rilasciata da _____ dell'importo di € _____, di cui € _____ a garanzia del pagamento delle restanti tre rate ed € _____, pari al doppio dell'importo rateizzato, per garantire anche la corresponsione delle eventuali sanzioni amministrative ex art.42 del D.P.R. n.380/2001.

Art. 11

La Ditta assegnataria come in premessa rappresentata dichiara di essere ancora oggi in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'assegnazione dell'area all'interno del P.I.P.

Art. 12

La Ditta assegnataria si obbliga alla realizzazione di tutti gli allacciamenti ed i raccordi agli impianti a rete ed alla loro manutenzione.

Art. 13

La Ditta assegnataria si impegna ad installare dispositivi tecnici idonei al fine di prevenire l'inquinamento dell'aria e dell'acqua, di qualsiasi natura, sia all'interno che all'esterno degli edifici realizzati e consentirà il prelievo periodico di campioni degli scarichi da analizzare presso il laboratorio gestito da Enti Pubblici.

Tali dispositivi, prima della posa in opera, devono essere sottoposti all'esame

dell'Amministrazione Comunale.

La Ditta si impegna, altresì, a consentire al personale incaricato a qualunque titolo dall'Amministrazione comunale, di effettuare tutte quelle operazioni di monitoraggio e manutenzione alle reti di servizi eventualmente ricadenti all'interno dei lotti oggetto della presente convenzione.

Art.14

Qualora la ditta assegnataria, dovesse cessare la propria attività prima della scadenza del permesso di costruire, l'immobile dovrà essere ceduto, secondo l'ordine cronologico, alle ditte inserite nell'elenco degli assegnatari. Qualora nessuna delle ditte predette fosse interessata, l'immobile potrà essere ceduto ad altra ditta avente i requisiti per ottenere l'assegnazione. Il prezzo di cessione dell'immobile, comprensivo degli oneri concessori corrisposti al Comune in sede di ritiro del permesso di costruire, sarà determinato dal Dirigente Settore Territorio sommando al valore iniziale del suolo, opportunamente aggiornato sulla base delle variazioni dell'indice ufficiale ISTAT, i costi reali di costruzione dell'immobile, desunti da una apposita perizia giurata sottoscritta da un Tecnico, abilitato all'esercizio della libera professione, nominato d'accordo tra le parti. In caso di mancato accordo la nomina sarà effettuata dal Giudice. La spesa legata al compenso dovuto al Tecnico incaricato, sarà a totale carico della ditta SICC MED Srl.

Le clausole limitative di cui al presente articolo non avranno efficacia nei confronti di eventuali finanziatori (istituti finanziari di diritto pubblico e privato, società di leasing ecc.) e loro aventi causa, nonchè nei confronti degli eventuali acquirenti in sede giudiziaria del bene innanzi concesso, nonchè dei relativi opifici e fabbricati realizzati.

La società o l'istituto finanziatore resta espressamente autorizzato ad iscrivere ipoteca e privilegio sui menzionati immobili a garanzia dei mutui che eventualmente potesse concedere.

Art. 15

La presente convenzione si intende sottoposta alle condizioni risolutive espresse previste dall'art.24 delle N.T.A. del P.I.P. e alle ulteriori condizioni risolutive espresse di seguito riportate:

- 1) alla condizione risolutiva che la ditta, come sopra rappresentata, non provveda al ritiro del permesso di costruire relativo all'opificio descritto in premessa entro gg. 60 dalla stipula della presente convenzione;
- 2) alla condizione risolutiva che i lavori per la realizzazione dell'opificio non siano iniziati entro sei mesi dalla data di rilascio del permesso di costruire;
- 3) alla condizione risolutiva che l'ultimazione dei lavori non sia realizzata entro due anni dal rilascio del permesso di costruire in conformità del progetto di cui sopra;
- 4) alla condizione risolutiva che non venga osservato quanto prescritto dai precedenti articoli 10) e 11).
- 5) alla condizione risolutiva che il manufatto realizzato venga ceduto a terzi, anche in regime di locazione o comodato d'uso, prima della maturazione del quinquennio successivo alla data di avvio dell'attività produttiva;
- 6) alla condizione risolutiva che il manufatto realizzato venga utilizzato per attività diversa da quella prevista nel presente atto pubblico ovvero per uso edilizio diverso da quello previsto nel permesso di costruire;
- 7) per il rifiuto immotivato di partecipare alle quote di spesa per la gestione e manutenzione delle opere di urbanizzazione e dei servizi comuni previsti nell'area P.I.P.;
- 8) per il rifiuto immotivato di partecipare alla formazione di un consorzio fra tutte le ditte assegnatarie dei lotti se deliberato dall'Amministrazione Comunale.

Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai punti 2) e 3) del presente articolo, sarà effettuato a cura dell'Ufficio Tecnico del Comune un sopralluogo al fine di verificare

l'avvenuto inizio dei lavori (punto 2) o l'avvenuta ultimazione dei lavori (punto 3).
Nell'ipotesi in cui anche una delle condizioni previste ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) risulti avverata, la presente convenzione si intenderà risolta di diritto con efficacia ex tunc.
La ditta SICC MED Srl, sin d'ora dichiara ed autorizza che l'eventuale atto di avveramento delle condizioni risolutive sarà rogato per atto pubblico unilaterale del Comune.
Sempre nella ipotesi di inadempimento, e, quindi, nell'ipotesi di avveramento anche di una sola condizione risolutiva, ogni opera eventualmente realizzata sul suolo ceduto alla ditta SICC MED Srl, si intenderà acquisita al patrimonio del Comune senza obbligo di pagamento alcuno.
Non saranno, inoltre, restituite le somme versate dalla ditta per l'acquisizione dell'area ed oneri accessori, meglio specificati al punto a) del precedente art.10.
Si precisa che le condizioni risolutive sopra individuate si intendono unilaterali, ovvero a solo favore del Comune di Molfetta, il quale, quindi, unilateralmente potrà decidere di rinunciarvi o non avvalersi delle stesse.

Art.16

Le parti precisano che essendo la presente convenzione tesa al raggiungimento di un interesse pubblico, ovvero quello dello sviluppo economico e produttivo della zona artigianale del Comune di Molfetta, la mancata edificazione degli opifici sui suoli ceduti, determina un danno per l'intera cittadinanza. Per tale motivo si pattuisce che nell'ipotesi di inadempimento da parte della ditta SICC MED Srl, ovvero per il mancato e/o tardivo ritiro del permesso di costruire, per il mancato e/o ritardato inizio dei lavori e/o per la tardiva e/o mancata utilizzazione delle aree assegnate con il presente atto (nei termini individuati), il cessionario sarà tenuto al risarcimento dei danni nei confronti del Comune di Molfetta.

A garanzia dell'esatto adempimento dell'edificazione delle aree cedute, la parte cessionaria presta, in favore del Comune di Molfetta polizza assicurativa di € _____ (7,10 €/mq x _____mq) n. _____ emessa da _____, pari al presunto costo di acquisizione del suolo di cui al 1° comma dell'art.10.

Detta somma, nell'ipotesi di mancata o inesatta edificazione, sarà trattenuta - a titolo di risarcimento danni - definitivamente dal Comune; al contrario, in caso di esatto adempimento sarà restituita, alla fine dei lavori al cessionario senza interessi. Le parti precisano, ancora, che nell'ipotesi di mancata, ritardata, e/o inesatta edificazione degli opifici sul suolo ceduto, l'inadempimento sarà considerato negativamente a discrezione della parte cedente û per la stipula di ulteriori convenzioni tra il Comune di Molfetta e l'odierno cessionario.

Art. 17

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione, si fa esplicito richiamo alle norme della legge 22.10.71 n. 865 e ss.mm.ii..

Le modifiche e integrazioni alla presente convenzione che si rendessero necessarie per nuove disposizioni normative o di legge comporteranno l'adeguamento della presente convenzione.

Art. 18

Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per il terreno in oggetto si allega sub c) il prescritto certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Dirigente del Settore Territorio del Comune di Molfetta in data _____.

In merito, il Comune dichiara che, con riferimento al terreno in oggetto ed al contenuto del certificato allegato, non sono a tutt'oggi intervenute modifiche degli strumenti urbanistici.

Il Comune dichiara, altresì, che non sono, ad oggi, intervenuti i provvedimenti di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 30 ed al comma 2 dell'art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 19

Le spese relative al presente atto o alla redazione del tipo di frazionamento sono a carico della ditta assegnataria SICC MED Srl come in premessa rappresentata.

La ditta assegnataria elegge a domicilio in via n. in mancanza, presso la Segreteria Comunale di Molfetta.

Art. 20

Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati e dagli atti qui richiamati, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

La ditta come in premessa rappresentata dichiara, con la sottoscrizione del presente atto, di essere a conoscenza del progetto e delle norme regolamentari inerenti il PIP, approvati con delibera di Consiglio Comunale n del , cui si rimanda per quanto ivi non previsto.